REGOLAMENTO (CEE) N. 2624/85 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1985

recante modifica del regolamento (CEE) n. 985/81 che stabilisce le modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento, destinate all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (2), stabilisce le modalità di vendita delle carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate all'esportazione ;

considerando che, in alcuni casi, i quarti anteriori e posteriori provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni ; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali pezzi sempreché vengano rispettate condizioni precise ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 985/81 è inserito il seguente articolo :

« *Articolo 5 bis*

Qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare l'avvolgimento dei pezzi in questione in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, a fini di spedizione, all'ufficio doganale di partenza ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.